



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 110 del 06/07/2026

OGGETTO: Giudizio instaurato con Ricorso ex art 316 cpc innanzi al Giudice di pace di Lecce iscritto al n. R.G. 10568/2023 . Autorizzazione alla definizione transattiva e approvazione schema di atto di transazione

L'anno 2026 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 13:15 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Salvatore Fai		Sì
Maurizio Spagnolo	Sì	
Giovanni Rollo	Sì	
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1.

Assume le presidenza il Signor Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 06/07/2026 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 06/07/2026, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica ____

Premesso che con atto di citazione notificato al Comune di Veglie acquisito al protocollo dell'Ente al n. 14786/2023 la i sigg.ri **Rosato Alessio e De Luca Federica** snc, esercenti la potestà genitoriale sul minore **Rosato Denny** rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Giulia De Pace, hanno convenuto in giudizio l'Amministrazione Comunale di Veglie in persona del legale rappresentante, *per condannare il Comune di Veglie in persona del Sindaco alla somma di € 5000,00 a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente, così come accertato in corso di causa, oltre spese, interessi legali e oltre la rivalutazione monetaria dal dì della sentenza e sino al soddisfo, o quella maggiore o minore somma che l'III.mo Giudice riterrà di giustizia*; gli attori, con l'instaurazione del predetto giudizio intendono ottenere la su specificata somma a titolo di risarcimento delle asserite lesioni personali riportate dal proprio figlio il quale mentre si trovava alle ore 22:30 circa del 11.08.2022 su un dondolo/altalena a due posti (all'interno del parco comunale di Piazza della Costituzione) in bilico insieme ad un proprio amico, allorquando capitombolava a terra a causa della giostra priva delle manopole di sostegno e di adeguata pavimentazione, e, quindi, non conforme agli standard di sicurezza, impattando violentemente al suolo.

con Delibera di G.C. n.13 del 24.01.2024 l'Amministrazione ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune demandando al competente responsabile del settore il conferimento dell'incarico legale per la difesa dell'Ente; in esecuzione della predetta delibera è stato conferito incarico all'avv. Marina Negri del Foro di Lecce;

Dato atto che nel corso del giudizio è stata espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio che ha quantificato il danno risarcibile in favore del minore in circa 9000,00, importo sensibilmente superiore alla domanda originariamente formulata;

trattandosi di giudizio instaurato nella vigenza della riforma del processo civile introdotta dalla cd Riforma Cartabia, il fatto che la domanda originaria fosse contenuta nei limiti della competenza del Giudice di Pace (sino a € 5000,00) non impedisce che in caso di soccombenza dell'Ente, oltre risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia anche superiore all'importo inizialmente contenuto, il Comune sia condannato al pagamento delle spese di lite, delle spese di CTU, nonché degli interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente aggravio della complessiva esposizione economica;

Rilevato che nel corso del procedimento è peraltro intervenuto il decesso della madre del minore con prosecuzione nei confronti dei soggetti legittimati;

Preso atto che sia il difensore della parte attrice sia il difensore del Comune hanno rappresentato l'opportunità di definire bonariamente la controversia mediante accordo transattivo;

Vista la proposta transattiva condivisa e concordata con l'Ufficio Contenzioso, il legale di parte e l'avvocato di controparte che prevede la definizione della controversia mediante corresponsione della somma complessiva di in favore degli attori di € 4250.00 con rinuncia del giudizio in oggetto, e accollo onere delle spese del CTU, pari ad € 290,00 a carico dell'Ente;

Ritenuto che:

l'importo concordato risulta inferiore alla quantificazione operata dalla CTU con evidente convenienza economica per l'Ente;

la transazione realizza l'interesse pubblico al contenimento della spesa e alla celere definizione del contenzioso;

la definizione bonaria della controversia consente di evitare l'alea del giudizio e gli ulteriori costi derivanti dalla prosecuzione della causa, rispondendo quindi ai principi di economicità, efficacia e buona andamento e sana gestione finanziaria dell'azione amministrativa;

Richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile secondo il quale la scelta se proseguire o meno un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria amministrazione e non è soggetta a sindacato giurisdizionale se non nei limiti della rispondenza della scelta discrezionale a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono ulteriori contenziosi che possono insorgere fra le medesime; si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti

Preso atto che anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.

Dato atto che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti giuridici previsti dal succitato art. del cod. civile (*res dubia*, reciprocità concessioni, e finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di accordi transattivi;

Dato atto che la spesa di cui trattasi pari a complessive € 4540,00,ivi compresa CTU, trova imputazione sul cap. 252.1 del bilancio di previsione 2026/2028, corrente esercizio finanziario;

Visti il parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 d.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI DEFINIRE in via transattiva e, il giudizio instaurato ex art. 316 c.p.c. innanzi al giudice di pace di Lecce n. r.g. 10568/2023 il in cui il Comune di Veglie è costituita parte convenuta;

2) DI APPROVARE l'allegato schema di atto di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Legali e servizi Demografici la sottoscrizione dell'atto di transazione, nonché l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari alla esecuzione del presente provvedimento;

4) DI DARE ATTO che la relativa spesa pari ad € 4540,00,come dettagliata in narrativa, trova copertura sul cap. 252.1 del bilancio di previsione 2026/2028, corrente esercizio finanziario;

6. Di dichiarare, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 15/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1205 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 15/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 15/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.